



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

ITALIA

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 10S/2019

a carico di ~~XXXXXXXXXX~~ (Tesserata FIG ~~XXXXXXXXXX~~)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 25 aprile 2019, di un rapporto da parte del sig. ~~XXXXXXXXXX~~, nella qualità di Direttore di Torneo in occasione della Gara Giovanile "Marco Parenti" presso il Golf Club Le Fonti del 19 aprile 2019, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti della tesserata ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ (nata il ~~XXXXXXXXXX~~ 2006, Tesserata FIG ~~XXXXXXXXXX~~).
- 2) Secondo il citato rapporto – ed in base alle evidenze documentali ad esso allegate - risultava che la minore aveva alterato fisicamente lo *score* di gara cancellando il punteggio conseguito in quattro buche e riscritto, per ciascuna, un punteggio inferiore.
- 3) In relazione a quanto precede, con provvedimento dell'8 maggio 2015, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato alla minore ~~XXXXXXXXXX~~, l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust., per aver alterato fisicamente lo *score* di gara secondo quanto sopra.
- 4) Nel provvedimento era dato atto che le evidenze sopra citate erano precise e concordanti ai fini della configurazione della condotta tipica dell'illecito. Nello stesso provvedimento era anche fatto presente all'incolpata che: (i) ove, all'esito

del procedimento, fosse stata accertata a suo carico la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "per un periodo da diciotto mesi alla radiazione" – tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 21 comma 3, Reg. Giust., di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) ella aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 6 mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

6) Con comunicazione del 16 maggio 2019 da parte dei signori ~~.....~~ e ~~.....~~, genitori della minore, sottoscritta anche dalla stessa incolpata per adesione e consenso, era richiesta l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta in nome e per conto nonché nell'interesse della minore ~~.....~~, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO


ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina alla tesserata ~~.....~~ (nata il ~~.....~~ 2006, Tessera FIG ~~.....~~) la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **sei mesi** a partire dalla data dell'11 maggio 2019, dalla quale risulta che la minore si sia effettivamente autosospesa dalle gare.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 20 maggio 2019


Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori